



10485-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

94

Composta da

Elisabetta Rosi	- Presidente -
Stefano Corbetta	- Relatore -
Emanuela Gai	
Antonio Corbo	
Fabio Zunica	

Sent. n. 443
CC - 21/02/2020
R.G.N. 45568/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

(omissis)

avverso l'ordinanza del 08/10/2019 del Tribunale della Libertà di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. (omissis) del foro di Trani e avv. (omissis) del foro di Barletta, in sostituzione dell'avv. (omissis), del foro di Brescia, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

2

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Brescia rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di (omissis) (omissis) e, per l'effetto, confermava l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Brescia che, dichiaratosi competente, aveva applicato ai predetti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 416 cod. pen., loro contestato perché, con la partecipazione di altri soggetti non identificati, con i *nickname* di (omissis) di (omissis) (in qualità, rispettivamente, di amministratore e moderatore), mediante: l'apertura della piattaforma denominata " (omissis) ", attiva nel cd. *Dark Web*; la gestione di un *market on line* attraverso la fornitura del servizio *e-commerce* per l'offerta in vendita – attraverso le varie sezioni di cui si compone la piattaforma – di sostanza stupefacente, dati finanziari abusivamente sottratti, documenti di identità contraffatti, prodotti industriali contraffatti, armi da sparo anche da guerra ed esplosivi; la cura programmazione dell'interfaccia grafica della *Home* e della bacheche dei cd. *vendor*, la gestione delle iscrizioni dei *vendor*, la pubblicazione e cancellazione dal pannello dedicato agli annunci di vendita, la gestione e il controllo contabile del *wallet Bitcoin* e dei depositi a garanzia cd. *Escrow* (derivante dai profitti costituiti dalle quote di iscrizione e dalla percentuale sui corrispettivi degli scambi), l'offerta di supporto tecnico sistematico ai *vendor* mediante la gestione delle richieste di "apertura di *tickets*", la gestione delle dispute tra i *vendor*; si associavano fra loro allo scopo di consumare una serie indeterminata di delitti in concorso ~~con i vendor~~, quali il contrabbando di armi, lo spaccio di sostanza stupefacente, la vendita di monete contraffatte, la ricettazione consumata mediante l'offerta in vendita di carte contraffatte, documenti di identità contraffatti, di codici e credenziali relativi a carte di credito o home banking carpiri mediante l'accesso abusivo a sistemi informatici, tutti delitti aggravati dalla transazionalità della condotta; tutti e tre con il ruolo di promotori ed organizzatori dell'associazione ovvero di comuni detentori delle credenziali di gestione del market quali "admin" alias (omissis) (omissis) In luogo sconosciuto dal 2017 con condotta permanente ancora in corso.

2. Avverso l'indicata ordinanza, gli indagati, per il tramite dei comuni difensori di fiducia, propongono ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 8, 9, 12 e 16 cod. proc. pen., nonché vizio motivazionale in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. Si censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale cautelare ha escluso

la connessione tra i reati di detenzione di armi e di sostanza stupefacente del tipo cocaina, rispettivamente contestati al (omissis) e al (omissis) - nei cui confronti è stata disposta, dall'autorità giudiziaria di Trani, la custodia cautelare in carcere per detti reati - e il delitto ex art. 416 cod. pen., non ravvisando l'identità soggettiva degli autori. Il Tribunale del riesame avrebbe trascurato che la connessione tra il reato di detenzione di armi e il reato associativo emergerebbe proprio dal provvedimento applicativo della misura cautelare in esame, nella parte in cui si dà atto che la piattaforma *on line* " (omissis) " fu attivata al fine di commettere una serie di reati, tra cui quelli in materia di armi e di stupefacenti; a ciò si aggiunge che il (omissis), in sede di convalida dell'arresto presso il G.i.p. di Trani, ha affermato di avere acquistato le armi giocattolo su *internet*. Quanto al reato in materia di droga, proprio l'accusa avrebbe ravvisato un legame teleologico ex art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. tra il reato associativo e quello di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, tanto più che lo stupefacente sequestrato al (omissis) fu, in un primo tempo, acquistato attraverso *internet* per poi essere rivenduto attraverso la piattaforma " (omissis) ". Aggiungono i ricorrenti che, al fine della configurabilità della connessione ex art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è necessario che vi sia identità soggettiva tra gli autori del reato mezzo e quelli del reato fine purché risulti accertato il legame finalistico tra i due reati, come affermato da Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017 - dep. 24/11/2017, G, Rv. 271223, secondo cui ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di inosservanza della legge penale, in riferimento all'art. 273 cod. proc. pen. e relativo vizio motivazionale. Assumono i ricorrenti che il compendio indiziario non avrebbe raggiunto una soglia di gravità tale da giustificare l'adozione della custodia cautelare in carcere poiché estremamente contraddittorio. Invero, dal provvedimento genetico emergerebbe che dietro al *nickname* " (omissis) " si celerebbero tutti gli indagati che, in qualità di amministratori, gestivano la piattaforma, mentre nell'ordinanza impugnata si identificherebbe in " (omissis) " esclusivamente il (omissis); inoltre trasparirebbe in modo inequivocabile che i tre indagati non potrebbero ritenersi amministratori della piattaforma *on line* in quanto non tutti erano in possesso delle credenziali di accesso. Quanto alla sussistenza del reato associativo, gli elementi indiziari raccolti non sarebbero sufficienti a provare che

le compravendite siano effettivamente avvenute attraverso la piattaforma elettronica, ben potendo trattarsi di millanterie, né tantomeno sarebbe agevole individuare chi tra gli indagati abbia assunto il ruolo organizzativo, considerando che (omissis) e (omissis), al più sarebbero meri venditori, celati dietro lo pseudonimo "(omissis)".

2.3. Con il terzo motivo si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale, in riferimento all'art. 274 cod. proc. pen. e relativo vizio motivazionale. Sostengono i ricorrenti che le esigenze cautelari potrebbero essere soddisfatte mediante l'applicazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, accompagnata da una serie di accorgimenti, tra cui il divieto di detenere telefoni cellulari. Peraltro, tenendo conto del reato contestato nell'imputazione provvisoria (punito con la reclusione da tre a sette anni) e della riduzione di pena per la scelta di un rito premiale, avendo la difesa preannunciato la richiesta di giudizio abbreviato, gli indagati potrebbero beneficiare delle sospensione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.

2. Il primo motivo è infondato.

3. Invero, appare del tutto corretta la conclusione a cui è pervenuto il G.i.p. del Tribunale di Brescia (p. 37 dell'ordinanza genetica), avallata dal Tribunale cautelare, secondo cui, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, occorre prendere le mosse dagli artt. 8 e 9 cod. proc. pen., e non, come pretendono i ricorrenti, dall'art. 16 cod. proc. pen.

Come rilevato dai giudici del merito, anche per la peculiarità delle connotazioni dell'associazione come sopra descritte, trova applicazione il criterio residuale previsto dall'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente individuazione della competenza in capo all'autorità giudiziaria di Brescia, che per prima ha proceduto a iscrivere la notizia di reato, dal momento che non possono applicarsi, per un verso, il criterio generale di cui all'art. 8 cod. proc. pen., non essendo emerso alcun elemento che consenta di individuare il luogo in cui il sodalizio si è costituito o dove si è manifestato per la prima volta, e, per altro verso, nemmeno le regole suppletive dettate, in via graduata, dall'art. 9, commi 1 e 2, cod. proc. pen., essendo ignoto l'ultimo luogo in cui si è concretata la condotta associativa e non essendovi coincidenza tra la residenza del (omissis)

(omissis) (ricadente nel circondario del Tribunale di Bari) e quella degli altri indagati (ricadente nel circondario del Tribunale di Trani).

4. Nemmeno la competenza territoriale può essere determinata ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen. in considerazione dell'asserita connessione del presente procedimento con quelli incardinati davanti all'autorità giudiziaria di Trani, la quale in data 22 maggio 2019 ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico, rispettivamente, del (omissis) per il delitto di cui agli artt. 2, 4 e 7 l. n. 895 del 1967, in relazione alla detenzione e al porto nella propria autovettura di due armi comuni da sparo, e del (omissis) per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alla detenzione, presso una cassaforte ubicata in un garage nella sua disponibilità, di 332 gr. di cocaina e presso la propria autovettura di 19 buste postali che risultavano contenere sostanza stupefacente.

Invero, si osserva, in punto di fatto, che lo stesso G.i.p. del Tribunale di Brescia ha ritenuto, allo stato, assente alcun legame tra i fatti contestati nel presente processo e quelli pendenti avanti all'autorità giudiziari di Trani, essendo emerso che i due avevano utilizzato l'amministrazione del *vendor* (omissis) "per lo svolgimento di un'*autonoma* attività di traffico di stupefacenti (però svolta sempre tramite la piattaforme di vendita operanti nel *Dark Web*, compreso lo stesso (omissis))" (p. 38 dell'ordinanza genetica).

5. In ogni caso, a tutto concedere si sarebbe in presenza della commissione di reati scopo rientranti nel programma associativo, e, quindi, non in un caso - come ipotizzato dai ricorrenti - di connessione ex art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., che dà rilevanza al fatto che "se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri", bensì dell'ipotesi di cui alla lett. b), trattandosi di "persona imputata di più reati commessi (...) con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso".

A tal proposito, va richiamato il principio, affermato da questa Corte di legittimità, secondo il quale in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie

della competenza (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018 - dep. 21/12/2018, PMT C/ Binaco, Rv. 275519; Sez. 2, n. 17090 del 28/02/2017 - dep. 05/04/2017, Bilalaj, Rv. 269960).

E, nel caso di specie, non vi è dubbio che gli episodi da porre eventualmente in continuazione non riguardano i medesimi indagati.

6. Il secondo motivo è inammissibile perché generico e fattuale.

6.1. I ricorrenti, infatti, omettono un effettivo confronto critico con l'approfondita e analitica disamina compiuta dal G.i.p. in relazione alla gravità indiziaria del delitto associativo, a cui sono dedicate le pagine da 2 a 36 - poi ripresa e sintetizzata dal Tribunale cautelare (p. 2-8) -, in cui vengono dettagliatamente ricostruite le fasi della complessa e articolata indagine, che vede al centro dell'attenzione investigativa un sito di *e-commerce* denominato (omissis), creato nel 2017, sul quale viene posto in vendita materiale illecito di varia natura (sostanze stupefacenti, armi, *software* dannosi, dati finanziari rubati, armi da sparo ed esplosivi, ecc.).

In particolare, come rilevato dal Tribunale cautelare, un agente sotto copertura fu autorizzato a creare un *account* sulla piattaforma (omissis) e a concludere quattro diversi acquisti simulati di stupefacente che, grazie all'individuazione delle cassette di invio della posta in (omissis) e all'installazione, nei pressi di due cassette postali, di telecamere di controllo, si giunse ad identificare dapprima (omissis), laureato in ingegneria informatica e dipendente della (omissis), società operante nel settore delle cripto valute, quindi il di lui cugino, (omissis) titolare proprio della (omissis).

In seguito furono attivate intercettazioni sia telefoniche che ambientali, da cui emerse pacificamente che i due erano coinvolti nell'attività illecite gestite attraverso la piattaforma in esame, tra cui il traffico di sostanze stupefacenti compiuto dal *vendor* (omissis) (cfr. conversazione ambientale n. 78 del 16/05/2019, ore 13 riportata, per le parti salienti, nella corposa nota 6 a p. 3 e n. 53 del 15/05/2019, riportata alla p. 4-5). Emblematico è un passaggio della conversazione del 15 maggio, da cui, per bocca del (omissis) emerge come la piattaforma (omissis) fosse utilizzata per la vendita di svariate categorie di merce illecita: "se mi devono condannare per tutti i crimini che ho fatto, devono prendere la chiave e la devono buttare! Sostituzione di persona, documenti falsi, spaccio internazionale, tutto! Cosa non ho fatto".

A seguito di ciò, in data 19 e 20 maggio furono effettuate a carico dei due perquisizioni che portano al sequestro, tra l'altro, di sostanza stupefacente e di due pistole, fatti per i quali, come si è detto, i due furono arrestati e sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere.

Ciò dimostra, a differenza di quanto opinato dai ricorrenti, che la messa in vendita di materiale illegale sulla piattaforma *l (omissis)* non fosse affatto una mera millanteria, in quanto gli indagati erano effettivamente in grado di procurarsi ciò che veniva offerto, come peraltro dimostrato da un'immagine e da un video trasmessi dal *(omissis)* al *(omissis)*, in cui si dà conto del volume di affari alquanto elevato relativo a tutte le transazioni illecite avvenute nell'ultimo anno.

In seguito, come rilevato dal Tribunale cautelare, dallo *smartphone* in uso a *(omissis)* furono estrapolati alcuni messaggi *whatsapp* con tale *(omissis)* poi identificato nel *(omissis)*, soggetto iscritto alla facoltà di ingegneria informatica di Torino. Orbene, come osservato dal Tribunale cautelare, dalla mole delle conversazioni intercettate, ampiamente riportate nel provvedimento impugnato (p. 5 e 6), e in relazione alle quale i ricorrenti non prendono posizione, è emerso che i tre indagati operassero in termini paritari, essendo sodali nella gestione della piattaforma in questione, come risulta dalle conversazioni che rendono inequivoca l'interscambiabilità dei tre con facile *transfer* delle credenziali in campo all'uno o all'altro (cfr. le conversazioni indicate nelle note 8 e 9 delle p. 5 e 6).

6.2. Correttamente è stata perciò ravvisato il *fumus* del delitto in esame, sul presupposto che l'allestimento di un sito di "*black market*" e la sua gestione sono indicativi dell'esistenza di un programma criminoso finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di reati e, di conseguenza, della sussistenza di un sodalizio ex art. 416 cod. pen.

7. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

7.1. Dando un ordine logico alle questioni dedotte dai ricorrenti, in primo luogo è manifestamente infondata la prospettazione secondo cui, essendo la pronosticabile in caso di condanna una pena contenuta nel limite di tre anni, non potrebbe essere disposta la custodia in carcere, attesa anche l'eventuale definizione del processo con rito abbreviato

Va ricordato che, in materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere, previsto dall'art. 275, comma 2-*bis*, cod. proc. pen., deve essere oggetto di valutazione prognostica solo al momento di applicazione della misura, ma non anche nel corso della protrazione della stessa (Sez. 6, n. 47302 del 05/11/2015 - dep. 30/11/2015, PM in proc. Speciali, Rv. 265339; Sez. 4, n. 13025 del 26/03/2015 - dep. 27/03/2015, Iengo, Rv. 262961).

Orbene, è del tutto evidente che, in sede di applicazione della misura, il G.i.p. non può certo tener conto della richiesta, da parte dell'indagato, di riti

alternativi, trattandosi di una circostanza del tutto eventuale ed ipotetica, che, quindi, esula dagli elementi valutabili ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

7.2. Manifestamente infondato è l'altro profilo dedotto, con cui si censura il giudizio di adeguatezza della misura.

Il Tribunale cautelare ha correttamente osservato che, in considerazione della natura e delle modalità del reato come concretamente contestato, una misura meno affittiva non sarebbe idonea a preservare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, tenuto conto, come rilevato dal G.i.p., che, sulla base dell'annotazione del Nucleo speciale tutela privacy e frodi della g.d.f. di Roma del 13/09/2019, la piattaforma (omissis) sia ancora attiva, e che i ricorrenti, dotati di specifiche competenze informatiche, non abbiano voluto rivelare agli inquirenti le credenziali di accesso a detta piattaforma, credenziali che, quindi, potrebbero continuare ad utilizzare anche in regime di arresti domiciliari mediante tramite *computer* o anche *smartphone*, strumenti facilmente reperibili anche in ambiente domestico.

8. I ricorsi devono perciò essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

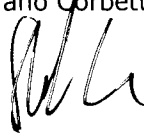
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Così deciso il 21/02/2020.

Il Consigliere estensore

Stefano Corbetta



Il Presidente

Elisabetta Rosi

